

CAMERA DEI DEPUTATI

N.153

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

(articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

Trasmesso alla Presidenza il 31 gennaio 2020

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 DICEMBRE 2017 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/37/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA UN'ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI DURANTE IL LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

Vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e in

prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.”.

ART. 2

(Modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Allegato I

ALLEGATO XLII
Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

Elenco di sostanze, miscele e processi

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.



Allegato II

Allegato XLIII Valori limite di esposizione professionale

NOME AGENTE	N. CE (1)	CAS (2)	VALORI LIMITE (3)				Misure transitorie
			mg/m ³ (4)	ppm (5)	f/ml (6)	Osservazioni	
Polveri di legno duro	-	-	2 (7)	-	-	-	Valore limite: 3mg/m ³ fino al 17 gennaio 2023
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37, (come cromo)	-	-	0,005	-	-	-	Valore limite: 0,010mg/m ³ fino al 17 gennaio 2025 Valore limite: 0,025mg/m ³ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'art. 2, lettera a), punto i) della Direttiva 2004/37	-	-	-	-	0,3	-	
Polvere di silice cristallina respirabile	-	-	0,1 (8)	-	-	-	
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25	1	-	Cute (9)	
Cloruro di vinile monomero	200-831-0	75-01-4	2,6	1	-	-	
Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8	1,8	1	-	Cute (9)	
1,2 - Epossipropano	200-879-2	75-56-9	2,4	1	-	-	
Acetilammide	201-173-7	79-06-1	0,1	-	-	Cute (9)	
2-Nitropropano	201-209-1	79-46-9	18	5	-	-	
o-Toluidina	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1	-	Cute (9)	
1,3-Butadiene	203-450-8	106-99-0	2,2	1	-	-	
Idratzina	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01	-	Cute (9)	
Brometilene	209-800-6	593-60-2	4,4	1	-	-	

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione Europea come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) CAS: numero registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4) mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. (corrispondenti alla pressione di 760mm di mercurio).

(5) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m³).

(6) f/ml: fibre per millilitro.

(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(8) Frazione respirabile.

(9) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

